

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A5 (FINAL FOUR) — PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) E PER LA FASE FINALE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 (FINAL FOUR) – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia Serie A Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Serie A2 Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Serie B di calcio a 5 (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia under 19 Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) — per le Fasi Finali del Campionato under 19 regionale Maschile di calcio a 5 (Final Four) – per le Fasi Finali della Fase Nazionale della Coppa Italia regionale Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Nazionale under 19 Maschile e Femminile (Final Four) e per la Fase Finale della Fase Nazionale del campionato regionale under 21 (Final Four) – stagione sportiva 2022/2023;
- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi Finali delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
 - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09:00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 (undici) dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
 - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina